CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 445 del 29/12/2025, con oggetto MLPS DDG 445 del 29/12/2025 approvazione accordo di programma ex art. 15 l.241 del 1990,stipulato in data 29 dicembre 2025 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto degli Innocenti pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0002478 - Ingresso - 16/01/2026 - 15:10 ed è stato ammesso alla registrazione il 05/02/2026 n. 90 con la seguente osservazione:

Si comunica di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto. Tuttavia, si rappresenta quanto segue. Gli accordi tra amministrazioni sono strumenti volti a concordare lo svolgimento di attività di interesse comune. Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (SCC LEG/2/2015), ai fini della configurabilità dell'accordo di cui all'articolo 15 l. 241 /1990 devono coesistere quattro elementi: 1. la natura pubblica degli enti; 2. la realizzazione di attività volte al perseguimento di un interesse comune; 3. l'assenza di trasferimenti finanziari (ad eccezione di quelli corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti); 4. una reale suddivisione di compiti e responsabilità, che non può configurarsi allorquando “una parte assume l'intero onere finanziario e l'altra svolge la prestazione pattuita”. Come evidenziato dalla sopra indicata deliberazione, “Riveste particolare importanza il requisito dell’interesse comune, che va esaminato secondo un criterio di effettività, alla luce di un’attenta valutazione del caso concreto: in altri termini, deve sussistere una reale condivisione di compiti, ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto in cui una parte assume l’intero onere finanziario e l’altra svolge la prestazione pattuita”. Pertanto, l’ineludibile presupposto di fondo, legittimante il ricorso alla stipula dell’accordo, è costituito dall’espletamento di funzioni e compiti, ripartiti tra le parti in relazione alla propria sfera di attribuzioni normativamente prestabilita e volta al perseguimento di interessi pubblici comuni. Nel caso in esame, gli interessi delle parti, pur definiti come compartecipi, si sono sostanziati nella erogazione di servizi in capo ad una parte (IDI) e nella corresponsione di risorse economiche dall’altra (Direzione generale per lo sviluppo sociale), siglando un accordo che ha alterato la fisionomia dello schema delineato dal citato art. 15. In realtà l’Amministrazione avrebbe potuto addivenire alla regolamentazione delle sopra indicate attività attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi o sussidi, secondo lo schema provvedimentale di cui all’art. 12 l. n. 241 del 1990. In ogni caso, per il futuro, si invita l'amministrazione a prevedere una effettiva ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti. Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato
MAURO OLIVIERO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
RAFFAELE MAIENZA
(Firmato digitalmente)

m_lps.ANVWEYA.REGISTRO UFFICIALE.E.0001900.09-02-2026

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

NOTA DI AVVERTENZA

Ministero Del Lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Raffaele Maienza
firmato digitalmente

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Mauro Oliviero
firmato digitalmente

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

MLPS DDG 445 del 29 dicembre 2025 approvazione e impegno delle risorse relative all'accordo di collaborazione stipulato in data 29 dicembre 2025 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto degli Innocenti (*Silea 208958*).

Si comunica di avere ammesso a registrazione, per correntezza amministrativa, il provvedimento in oggetto. Tuttavia, si rappresenta quanto segue.

Gli accordi tra amministrazioni sono strumenti volti a concordare lo svolgimento di attività di interesse comune. Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (SCC LEG/2/2015), ai fini della configurabilità dell'accordo di cui all'articolo 15 l. 241 /1990 devono coesistere quattro elementi:

1. la natura pubblica degli enti;
2. la realizzazione di attività volte al perseguimento di un interesse comune;
3. l'assenza di trasferimenti finanziari (ad eccezione di quelli corrispondenti ai costi effettivamente sostenuti);
4. una reale suddivisione di compiti e responsabilità, che non può configurarsi allorquando "*una parte assume l'intero onere finanziario e l'altra svolge la prestazione pattuita*".

Come evidenziato dalla sopra indicata deliberazione, "*Riveste particolare importanza il requisito dell'interesse comune, che va esaminato secondo un criterio di effettività, alla luce di un'attenta valutazione del caso concreto: in altri termini, deve sussistere una reale condivisione di compiti, ben diversa dalla situazione che si avrebbe in presenza di un contratto in cui una parte assume l'intero onere finanziario e l'altra svolge la prestazione pattuita*".

Pertanto, l'ineludibile presupposto di fondo, legittimante il ricorso alla stipula dell'accordo, è costituito dall'espletamento di funzioni e compiti, ripartiti tra le parti in relazione alla propria sfera di attribuzioni normativamente prestabilita e volta al perseguimento di interessi pubblici comuni.

Nel caso in esame, gli interessi delle parti, pur definiti come compartecipi, si sono sostanziati nella erogazione di servizi in capo ad una parte (IDI) e nella corresponsione di risorse economiche dall'altra (Direzione generale per lo sviluppo sociale), siglando un accordo che ha alterato la fisionomia dello schema delineato dal citato art. 15.

In realtà l'Amministrazione avrebbe potuto addivenire alla regolamentazione delle sopra indicate attività attraverso la concessione di sovvenzioni, contributi o sussidi, secondo lo schema provvedimentale di cui all'art. 12 l.241 del 1990.

Si auspica per il futuro il ricorso a strumenti che meglio sintetizzino le ripartizioni dei compiti tra i diversi soggetti.

Si resta in attesa di rassicurazioni a riguardo.

CORTE DEI CONTI
Via Baiamonti, n. 6 - 00195 Roma | tel. 0638764791 – 0638764808
email: controllo.leg.min.serv.beni.cult@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it